

Cambio di residenza “in tempo reale”

Dal 9 maggio 2012 sono in vigore le nuove norme sul “cambio di residenza in tempo reale”.

L’art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del D.P.R. 223/1989 :

- a) trasferimento di residenza da altro comune , dall’estero o trasferimento di residenza all’estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia ;
- c) cambio di abitazione all’interno del comune.

Le disposizioni del D.L. acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

Le novità riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

- 1. direttamente all’Ufficio Anagrafe di Via Vittorio Emanuele n. 13 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Il mercoledì anche al pomeriggio dalle 16,00 alle 18,30 ed il sabato dalle 09,00 alle 11,30;**
- 2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di MEDUNA DI LIVENZA Ufficio Anagrafe Via Vittorio Emanuele n. 13, 31040 MEDUNA DI LIVENZA (TV)**
- 3. per fax al numero 0422 767728;**
- 4. per via telematica all’email anagrafe@comune.medunadilivenza.tv.it; oppure tramite PEC all’indirizzo demografici.comune.medunadilivenza.tv@pecveneto.it purché ad una delle seguenti condizioni:**

- a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;*
- b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;*
- c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;*

d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato EXTRA-CEE deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente alla CEE deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

MODELLI

- Dichiarazione di residenza
- Allegato A
- Allegato B
- Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

(reperibili dal sito del Ministero dell'interno e riportati di seguito alla presente nota)

PROSIEGUO DELL'ITER

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe **entro i 2 giorni successivi**, provvede a :

- registrare le conseguenti variazioni, **con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime** ;
- accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa;
- e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che **in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero** si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente **la decadenza dai benefici acquisiti** per effetto della dichiarazione, nonché il **rilievo penale della dichiarazione falsa**. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla **segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza** delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all'AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e darà immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata

Per ogni ulteriore informazione :

UFFICI DEMOGRAFICI del comune di MEDUNA DI LIVENZA

Dal Lunedì al VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30

MERCOLEDI' anche nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,30

SABATO dalle ore 09,00 alle ore 11,30.

Tel. n. 0422767001

Fax n. 0422767728

e-mail : anagrafe@comune.medunadilivenza.tv.it;

e-mail certificata : demografici.comune.medunadilivenza.tv@pecveneto.it

Allegato A

Dichiarazione di residenza - Allegato A : documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

1. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità

Documentazione da allegare

- 1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità. *
- 2) copia del titolo di soggiorno in corso di validità.*
- 3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

2. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo

Documentazione da allegare

- 1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità.*
- 2) copia del titolo di soggiorno scaduto.*
- 3) ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.*
- 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

3. Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Documentazione da allegare

- 1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; *
- 2) copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'immigrazione ;*
- 3) ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;*
- 4) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico; *
- 5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

4. Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare

Documentazione da allegare

- 1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;*
- 2) ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso*;
- 3) fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico;*
- 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

* documentazione obbligatoria;

**documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

Allegato B

Dichiarazione di residenza – Allegato B: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.

1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo 1

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
- 2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ;*
- 3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
- 2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;*
- 3) copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);*
La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
- 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

1 Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

- a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

3. Cittadino studente (non lavoratore)

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
 - 2) documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;*
 - 3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato.*
 - 4) copertura dei rischi sanitari:*
- *per lo studente che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente :*
copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario;
 - *per lo studente che chiede l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea:*
T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;
- 5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

4. Familiare (2) UE di cittadino di cui ai punti precedenti

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
- 2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente);*

L'iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.

Tabella esemplificativa

Limite di reddito	Numero componenti
€ 5.577,00	Solo richiedente
€ 8.365,00	Richiedente + un familiare
€ 11.154,00	Richiedente + due familiari
€ 13.942,50	Richiedente + tre familiari
€ 16.731,00	Richiedente + quattro familiari
€ 10.849,80	Richiedente + due o + minori di 14 anni
€ 13.562,25	Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare

Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.*

2 Per familiare di cittadino dell'Unione europea s'intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007).

5. Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare di cittadino dell'Unione Europea

Documentazione da presentare

- 1) copia del passaporto;*
- 2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno*.

* documentazione obbligatoria;

**documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

